



COMUNE DI CHIARI

Regolamento comunale per la disciplina del volontariato civico individuale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 09/10/2026

Sommario

Art. 1 - Principi generali ed oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione di volontario

Art. 3 - Attività del volontario

Art. 4 - Identificazione dei settori di intervento del volontariato civico

Art. 5 - Requisiti e modalità di accesso al volontariato civico

Art. 6 - Registro comunale dei volontari

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività di volontariato

Aut. 8 - Mezzi e attrezzature

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 10 - Sospensione delle attività di volontariato

Art. 11 - Disposizioni in materia di responsabilità

Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 - Principi generali ed oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Chiari, in conformità con il dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale volti al conseguimento del bene comune.
2. Il Comune, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, valorizza, oltre al volontariato organizzato, il contributo volontario dei cittadini singoli, che intendono partecipare attivamente per integrare, migliorare e qualificare i servizi resi dal Comune nell'interesse della propria comunità, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio come bene comune, secondo il principio di coesione sociale.
3. Con il presente Regolamento, il Comune intende disciplinare l'attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli che intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti autorizzati e/o promossi dal Comune di Chiari, integrativi e non sostitutivi dei servizi di competenza comunale, migliorando i servizi stessi. L'impegno di detti volontari non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo arricchimento di tali attività anche per l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza.
4. L'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del terzo settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge nonché da convenzioni/accordi eventualmente stipulati.

Art. 2 - Definizione di volontario

1. Ai fini del presente Regolamento, il volontario è una persona fisica che, per sua scelta libera, consapevole informata e non condizionata da uno stato di bisogno, svolge attività in favore dei singoli, della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità fisiche e/o intellettuali per fornire risposte ai bisogni delle persone e della comunità civica, in modo personale e spontaneo per fini di solidarietà e impegno civile.
2. L'attività del volontario è svolta esclusivamente senza scopo di lucro, anche indiretto; pertanto, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte del beneficiario della prestazione.

Art. 3 - Attività del volontario

1. L'attività di volontariato è priva di vincoli di natura obbligatoria o di subordinazione ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti lavoro con il Comune di tipo autonomo o subordinato, per cui le persone impegnate in detta attività non possono vantare nei confronti del Comune di Chiari alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
2. Essa ha carattere aggiuntivo e complementare alle ordinarie attività comunali e non è sostitutiva delle attività degli operatori pubblici. La stessa è inoltre da ritenersi incompatibile con qualunque forma di riconoscimento, nonché con la precostituzione di diritti di precedenza, di preferenza, di agevolazioni e titoli di merito ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualunque natura e non dà luogo ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti nella pianta organica comunale, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né

pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 4 - Identificazione dei settori di intervento del volontariato civico

1. Il volontariato civico si svolge principalmente nei seguenti settori di intervento:

- a) attività volta alla tutela ambientale;
- b) attività di carattere sociale e socio-educativo;
- c) attività di carattere culturale;
- d) attività di promozione dello sport e del turismo.

Esso potrà comunque essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza del Comune e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

2. Sono esclusi dal presente Regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile e al baratto amministrativo, in quanto disciplinate da apposita normativa.

Art. 5 - Requisiti e modalità di accesso al volontariato civico

1. Chi intende svolgere attività di volontariato civico deve possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) idoneità attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgere;
- d) assenza di condanne e di procedimenti penali.

Possono prestare attività di volontariato anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio loro assegnato.

2. Per essere ammessi allo svolgimento delle attività di volontariato civico nel Comune di Chiari, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di ammissione, nella quale sono indicati i dati anagrafici, il titolo di studio, l'eventuale professione esercitata, la/e attività prescelta/e che intendono svolgere, i tempi a disposizione nei quali sono disponibili e l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

3. Nell'ottica di promuovere l'attività di volontariato sul territorio, il Comune si riserva di esporre periodicamente all'Albo pretorio e nelle bacheche comunali ovvero pubblicare sul proprio sito web istituzionale avvisi pubblici per promuovere la presentazione da parte dei cittadini della propria candidatura a volontario civico. Le domande possono comunque essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

4. Le domande sono vagliate dal Responsabile dell'area competente in relazione all'attività che il volontario intenda svolgere. Tale Responsabile provvede a verificare l'idoneità del richiedente e a seguito di valutazione positiva, a richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro comunale dei volontari di cui al successivo articolo.

L'eventuale provvedimento di diniego dell'iscrizione deve essere motivato e portato a conoscenza dell'interessato.

Il procedimento si deve concludere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6 - Registro comunale dei volontari

1. E' istituito il Registro comunale dei volontari, nel quale sono iscritte tutte le persone che, a seguito di apposita domanda di cui all'art. 5, comma 2, siano state ritenute idonee ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

2. Il Registro comunale può essere strutturato in **sezioni**, ciascuna corrispondente ad uno specifico settore di intervento. Un volontario può essere iscritto anche in più sezioni, in base alla scelta espressa.

3. Nel Registro, per ciascun volontario sono riportati almeno: i dati identificativi, il numero di iscrizione, il numero e la data del protocollo della domanda di iscrizione, le modalità di contatto.

4. I volontari sono cancellati dal Registro comunale dei volontari:

a) per loro espressa rinuncia, in forma scritta, in ogni tempo e con preavviso di almeno n. 3 giorni lavorativi;

b) per revoca a parte del Comune, a causa di:

- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

- inidoneità allo svolgimento delle attività richieste accertata motivatamente dal responsabile dell'area di riferimento.

5. Il Registro è tenuto ed aggiornato dall'Area Segreteria-Affari Generali sulla scorta delle indicazioni fornite dai responsabili di area a cui i volontari fanno riferimento.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività di volontariato

1. L'organizzazione delle attività di volontariato viene concordata e programmata da parte dell'Ufficio competente in relazione alle esigenze del Comune e alla disponibilità dei volontari inseriti nel Registro.

2. Ciascun volontario è tenuto a svolgere le proprie attività secondo le disposizioni assegnate dall'Ufficio comunale competente per materia mantenendo un comportamento corretto nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine con cui viene a contatto in ragione dello svolgimento dell'attività assegnata. Il medesimo sarà dotato di apposito cartellino identificativo fornito dall'ufficio comunale.

3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il tempo preventivamente concordato; pertanto, in caso di impedimento nel periodo di svolgimento di tali attività, devono dare tempestiva informazione all'ufficio comunale di riferimento. Parimenti, il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari stessi ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle loro attività.

Aut. 8 - Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce in uso gratuito ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, che dovranno essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati tra le parti. I mezzi e le attrezzature forniti dovranno essere utilizzati con cura e diligenza fino alla restituzione, che avverrà nei modi e nei termini concordati con il responsabile dell'ufficio comunale, a pena di risarcimento dei danni in favore del Comune.

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. Al fine di svolgere le attività richieste, il Comune si impegna a fornire, se necessario, la formazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di utilizzo di dispositivi di protezione individuale ove previsti, di tutela da rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare; i volontari sono tenuti a partecipare alle iniziative predette ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

2. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'ufficio comunale competente per materia fornirà, senza oneri a carico dei volontari, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

3. Il Comune fornisce al volontario civico i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa antinfortunistica in relazione all'attività svolta, che il volontario si impegna ad utilizzare correttamente. Gli stessi vengono forniti in uso gratuito ai volontari che li devono utilizzare con cura e diligenza fino alla restituzione, che avverrà nei modi e nei termini concordati con il responsabile dell'ufficio comunale.

Art. 10 - Sospensione delle attività di volontariato

1. Il Comune ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento lo svolgimento da parte del volontario delle singole attività svolte qualora:

- a) da esse possa derivare un danno per il Comune di Chiari, per l'utenza o la cittadinanza;
- b) il Comune non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 11 - Disposizioni in materia di responsabilità

1. Il Comune di Chiari provvede d'ufficio e con oneri a totale proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro comunale dei volontari ed effettivamente impiegati in attività autorizzate. La copertura assicurativa deve riguardare la tutela per infortuni connesse allo svolgimento dell'attività, nonché la responsabilità civile per i danni a terzi conseguenti a detto svolgimento. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc., di proprietà dell'Ente, e deve garantire idonea copertura assicurativa anche per i soggetti trasportati.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi previsti dallo Statuto comunale.

2. Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari comunali che contrastino con il presente Regolamento.